

Sentenza del 10/06/2009 n. 224 - Comm. Trib. Prov. Salerno**Infitolazione:**

Riscossione delle imposte - Procedura di espropriazione - Riscossione - Ipoteca immobiliare - Funzionalita' al processo di espropriazione immobiliare - Sussiste - Rispetto del limite di cui all'art. 76 DPR 602/73 - Sussistenza

Massima:

Il limite di Euro 8.000,00, previsto dall'art 76 del DPR 602/73 per procedere all'espropriazione immobiliare, si riferisce anche all'ipoteca immobiliare. Questa infatti si inserisce nel processo di espropriazione immobiliare, quale mezzo di realizzazione del credito ed in quanto funzionale a detta fase ed a detto fine (Cass.SS.UU. 2053/06) deve essere regolata dagli stessi principi. Pertanto e' illegittima l'iscrizione ipotecaria adottata successivamente all'adozione di sgravi che abbiano comportato la riduzione del debito tributario del contribuente al di sotto della predetta soglia di Euro 8.000,00.

Testo: